

Circolare n. 171  
Firenze, 10 Febbraio 2015  
Prot. 61 FF/S/eb

*Alle Imprese Iscritte*

*Agli Studi di Consulenza*

## OGGETTO: PREVIDENZA COMPLEMENTARE – CONTRIBUTO CONTRATTUALE

Con la presente, facendo riferimento alla nostra circolare n. 164, Vi ricordiamo che il CCNL 1 luglio 2014 Edilizia Industria ha previsto che:

**“a decorrere dal 1/1/2015, le parti stabiliscano l'istituzione di un contributo mensile di 8 euro, riparametrati su base 100, da versare al Fondo Prevedi e Cooperlavoro a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata tale contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori che non risultino iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata, il suddetto contributo comporta l'iscrizione degli stessi al Fondo medesimo. Le parti si danno atto che sul contributo di cui al primo comma del presente articolo è dovuta esclusivamente la contribuzione Inps di solidarietà.”** Riguardo sempre alla previdenza complementare, anche il rinnovo del CCNL artigiani, unitamente ai successivi accordi, prevede lo stesso adempimento.

Il contributo **deve** essere versato sia per i dipendenti (operai e impiegati) già associati al Fondo PREVEDI (per i quali tale contributo **si somma alle fonti contributive ordinarie già in essere**), sia per i dipendenti (operai e impiegati) NON ancora associati a PREVEDI, per i quali il versamento **determina l'iscrizione “contrattuale” al Fondo stesso**. Questi ultimi resteranno liberi di destinare al Fondo suddetto versamenti contributivi, ulteriori rispetto al contributo contrattuale sopra citato, secondo le modalità definite dal Fondo Prevedi.

Evidenziamo che tali versamenti dovranno essere effettuati **a partire dalle denunce del mese di gennaio 2015. A tal fine Vi comunichiamo che il software MUT per la compilazione delle denunce è già aggiornato con i nuovi campi da compilare.**

Al riguardo Vi significhiamo i seguenti criteri di calcolo applicati sulla base di quanto previsto dall'accordo nazionale del 13/1/2015. Precisiamo che l'accordo Nazionale del 4 febbraio 2015 ha stabilito che saranno tempestivamente messe a disposizione le ulteriori necessarie indicazioni operative, che provvederemo non appena disponibili ad inoltrarVi.

### Lavoratori Operai

L'importo si calcola secondo le modalità stabilite dal CCNL per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate. Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

### Lavoratori Impiegati

Il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per gli stessi impiegati, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.

#### TELEFONI:

CENTRALINO SEGRETERIA APPALTI 055462771  
PRESTAZIONI OPERAI 0554627760

VERSAMENTI IMPRESE 0554627750  
PRESTAZIONI MAL./INF. 0554627790

FAX SEGRETERIA 0554627788  
FAX VERSAMENTI/PRESTAZIONI 0554627799

**A titolo esclusivamente esemplificativo, Vi alleghiamo due tabelle predisposte dal Fondo Prevedi contenenti i valori di riparametrazione per livelli sia per gli operai che per gli impiegati (dei CCNL industria e artigiani) con l'elaborazione del calcolo.**

Vi comunichiamo che, per quanto riguarda i lavoratori apprendisti non abbiamo ricevuto precise indicazioni.

Il testo integrale degli accordi nazionali in materia è scaricabile dal nostro sito internet [www.cassaedilefirenze.it](http://www.cassaedilefirenze.it) nella sezione Contratti di lavoro.

**Vi comunichiamo che, l'eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento dei contributi contrattuali suddetti, afferenti il mese di gennaio a causa di problematiche tecniche correlate all'adeguamento dei programmi paga, NON costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva.** Pertanto, laddove non venissero denunciati e pagati i suddetti nuovi contributi contrattuali sulla previdenza complementare con la denuncia di gennaio 2015, **le imprese potranno conguagliare le relative competenze con la denuncia di Febbraio 2015.**

Infine siamo a precisare che, in merito a quanto sopra, stiamo ancora attendendo precise indicazioni da parte della CNCE.

Restando a Vostra disposizione, porgiamo i più distinti saluti

All.ti: c.s.d.

Il Vice Presidente  
Sig. Ottavio De Luca



Il Presidente  
Dr. Sergio Vanni



TELEFONI:

CENTRALINO SEGRETERIA APPALTI 055462771  
PRESTAZIONI OPERAI 0554627760

VERSAMENTI IMPRESE 0554627750  
PRESTAZIONI MAL./INF. 0554627790

FAX SEGRETERIA 0554627788  
FAX VERSAMENTI/PRESTAZIONI 0554627799



## CONTRIBUTO CONTRATTUALE A PREVEDI PER CCNL EDILI-INDUSTRIA

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini  
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

**Elaborazione esemplificativa predisposta dal Fondo Prevedi: non è un documento ufficiale delle Parti firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato**

I M P I E G A T I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	non applicata	non applicata	non applicata	Per gli impiegati non è prevista riparametrazione oraria. L'importo del contributo è su base mensile
	7	200	16,00				
	6	180	14,40				
	5	150	12,00				
	4	140	11,20				
	3	130	10,40				
	2	117	9,36				
1	100	8,00					

O P E R A I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	D = C x 18,5%	E = C+D	E / 173	Per gli operai si moltiplica il valore orario per il n.ro di ore effettivamente lavorate
	4	140	11,20	2,072000	13,272000	0,0767	
	3	130	10,40	1,924000	12,324000	0,0712	
	2	117	9,36	1,731600	11,091600	0,0641	
1	100	8,00	1,480000	9,480000	0,0548		

**Il contributo Prevedi è assoggettato esclusivamente al contributo Inps di solidarietà del 10% (art.16 decreto lgs. 252/2005).**

**Il contributo Prevedi è esente fiscalmente entro il plafond di deducibilità fiscale fino a 5.164,57 euro (art.8 comma 4 decreto lgs. 252/2005).**

**lgs. 252/05 (Contributo di solidarietà)**

**Art. 8 comma 4 D.Lgs. 252/05 (deduzione fiscale dal reddito del lavoratore)**

Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, **sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare** di cui all'articolo 1, è applicato **il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento** dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.

**I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57;** i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

**Elaborazione esemplificativa predisposta dal Fondo Prevedi: non è un documento ufficiale delle Parti firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato**

I M P I E G A T I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	non applicata	non applicata	non applicata	Per gli impiegati non è prevista riparametrazione oraria. L'importo è su base mensile
	7	205	16,40				
	6	180	14,40				
	5	150	12,00				
	4	139	11,12				
	3	130	10,40				
	2	115	9,20				
	1	100	8,00				

O P E R A I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	D = C x 18,5%	E = C+D	E / 173	Per gli operai si moltiplica il valore orario per il n.ro di ore effettivamente lavorate
	5	150	12,00	2,220000	14,220000	0,0822	
	4	139	11,12	2,057200	13,177200	0,0762	
	3	130	10,40	1,924000	12,324000	0,0712	
	2	115	9,20	1,702000	10,902000	0,0630	
1	100	8,00	1,480000	9,480000	0,0548		

**Il contributo Prevedi è assoggettato esclusivamente al contributo Inps di solidarietà del 10% (art.16 decreto lgs. 252/2005).**

**Il contributo Prevedi è esente fiscalmente entro il plafond di deducibilità fiscale fino a 5.164,57 euro (art.8 comma 4 decreto lgs. 252/2005).**

Art. 16 comma 1 D.Lgs. 252/05 (Contributo di solidarietà)	Art. 8 comma 4 D.Lgs. 252/05 (deduzione fiscale dal reddito del lavoratore)
<p>Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, <u>sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare</u> di cui all'articolo 1, <u>è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento</u> dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.</p>	<p><u>I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57;</u> i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.</p>